

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1087/2009/(JMA)MHZ - Omissione della Commissione di intervenire sul non riconoscimento di uno Stato membro di un doppio cognome dato a un cittadino dell'UE

Decisione

Caso 1087/2009/(JMA)MHZ - Aperto(a) il 04/06/2009 - Decisione del 11/11/2009

Il figlio del denunciante è un cittadino italiano nato nei Paesi Bassi. Il suo certificato di nascita, rilasciato dalle autorità olandesi, l'ha registrato con un doppio cognome. Le autorità italiane gli hanno rilasciato un passaporto ma non hanno accettato il doppio cognome. Il denunciante ha ritenuto che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'UE rifiutando di accettare il cognome di suo figlio e a maggio del 2007 ha presentato alla Commissione un modulo di denuncia in conformità dell'articolo 226. La Commissione non ha registrato la denuncia. A febbraio del 2009 il denunciante ha presentato nuovamente la sua denuncia. Ancora una volta la Commissione non l'ha registrata. Il denunciante si è allora rivolto al Mediatore, affermando che la Commissione non aveva registrato la sua denuncia né aperto un'indagine, chiedendo che lo facesse.

Il Mediatore ha svolto un'indagine e, nella sua decisione, ha fatto notare che, in risposta alla lettera ricevuta dal denunciante a maggio del 2007, la Commissione non aveva proceduto a registrarla come denuncia, ma aveva chiesto ulteriori informazioni, ricevendo la risposta del denunciante a febbraio del 2008. Sulla base di queste nuove informazioni, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione dovesse sapere che la denuncia sembrava soddisfare tutte le condizioni stabilite nel punto 3 della sua Comunicazione relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario del 2002. Di conseguenza, la corrispondenza del denunciante sarebbe dovuta essere registrata come denuncia. Se la Commissione ha ritenuto altrimenti, avrebbe dovuto informare di conseguenza il denunciante, ma non l'ha fatto. Poiché la Commissione ha corretto la sua azione allorché il denunciante ha presentato la sua denuncia per la seconda volta, il Mediatore ha ritenuto che non fossero giustificate ulteriori indagini su questo aspetto del caso.



Il Mediatore ha rilevato che, a maggio 2009, la Commissione ha indicato al denunciante che sarebbe stata disposta a perseguire il caso con le autorità italiane se il denunciante l'avesse desiderato. Poiché la Commissione ha riconosciuto che il denunciante aveva dato il suo consenso all'avvio di un'azione di questo tipo, il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione con la quale ha espresso la sua fiducia nel fatto che la Commissione avrebbe contattato prontamente le autorità italiane al fine di cercare una soluzione al problema del denunciante.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il denunciante è un cittadino dell'UE, il cui figlio ha acquisito la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE (paese X). Il bambino è nato in un terzo Stato membro dell'UE (paese Y). Le autorità di Y gli hanno rilasciato un certificato di nascita, registrandolo con un cognome doppio. Nel 2006, il denunciante ha chiesto al consolato generale di X di rilasciare un passaporto di tale paese a suo figlio, sulla base del certificato di nascita Y. Il passaporto rilasciato dal consolato, tuttavia, non ha rispettato il contenuto del certificato ufficiale Y e ha modificato il cognome originale doppiamente dato al minore.

2. Il denunciante ha scritto alla Commissione in diverse occasioni per lamentare che, a suo parere, le autorità di X non avevano rispettato i diritti di suo figlio in quanto cittadino dell'UE e che avevano violato l'articolo 18 del trattato CE sulla libera circolazione.

3. Il 15 maggio 2007 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione, utilizzando il modulo di denuncia di cui all'articolo 226 della Commissione. La Commissione non ha registrato tale lettera come denuncia.

4. Nel febbraio 2009 il denunciante ha inviato alla Commissione un'altra lettera di denuncia riguardante lo stesso oggetto.

5. In risposta alla sua seconda lettera di denuncia, il denunciante ha ricevuto una conferma di ricevimento da parte del Segretario generale della Commissione, in data 20 febbraio 2009 (numero di riferimento SG/CDC(2009)A/1501), ma ciò non ha comportato la registrazione della corrispondenza come denuncia.

6. Poiché la Commissione non ha registrato la sua denuncia, il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore.

LA DENUNCIA

7. Nella denuncia, il Mediatore ha individuato le seguenti affermazioni e affermazioni:



Il denunciante sostiene che la Commissione ha omissso (i) di registrare la sua corrispondenza come denuncia di infrazione e ii) di avviare un'indagine sulla sua denuncia secondo cui le autorità del paese X hanno violato l'articolo 18 CE cambiando il cognome bibattuto di suo figlio.

Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe registrare la sua denuncia e avviare un'indagine in merito.

L'INCHIESTA

8. Il 4 giugno 2009 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha inviato la denuncia alla Commissione con una richiesta di parere. Il 4 settembre 2009 la Commissione ha inviato il suo parere, che è stato poi trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il 15 e 17 settembre 2009 il denunciante ha inviato le sue osservazioni sul parere della Commissione.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. La presunta mancata registrazione di una denuncia da parte della Commissione e l'avvio di un'indagine

Argomenti presentati al Mediatore

9. Il denunciante ha sostenuto che, a seguito delle azioni delle autorità di X, suo figlio, cittadino europeo, non gli è stato concesso i diritti di cui ha diritto ai sensi dell'articolo 18 del trattato CE. Di conseguenza, il denunciante ha ritenuto che le autorità di X imponessero un cognome a suo figlio diverso da quello registrato nello Stato membro di nascita e di residenza. A suo avviso, tale pratica ostacola il diritto di un cittadino di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE, come riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle sue sentenze nelle cause C-353/06 *Grunkin-Paul* [1] e C-148/02 *Garcia-Avello* [2]. In tali cause, la Corte ha dichiarato che i cittadini di uno Stato membro, che risiedono legalmente nel territorio di un altro Stato membro, possono far valere il diritto sancito dagli artt. 12 CE e 17 CE di non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda le norme che disciplinano il loro cognome. Pertanto, gli artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga la domanda di modifica del cognome presentata per conto di un minore che risiede in tale Stato, quando il minore ha la doppia cittadinanza di tale Stato e di un altro Stato membro, e lo scopo della domanda è quello di consentire al minore di portare il cognome di cui ha diritto, secondo la legge e la tradizione del secondo Stato membro.

10. Il denunciante ha inoltre osservato che, nonostante la chiara violazione del diritto comunitario da parte delle autorità di X, la Commissione non ha registrato la denuncia. A suo avviso, se non vi fossero stati motivi sufficienti per avviare un'indagine, la Commissione, dopo aver esaminato la sua denuncia, avrebbe potuto respingerla e motivarlo.



11. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, con posta elettronica del 15 maggio 2007, il denunciante ha inviato alla Commissione una prima denuncia contro le autorità di X. Il 22 giugno 2007, dopo aver esaminato il caso, la Commissione ha scritto al denunciante. Dalle informazioni disponibili è emerso che il figlio del denunciante possedeva anche la cittadinanza di un paese terzo (paese Z). La Commissione ha chiesto al denunciante di fornirle ulteriori informazioni per un'eventuale indagine se suo figlio avesse rinunciato alla sua cittadinanza originale non UE o se avesse la doppia cittadinanza Z-X. La Commissione ha ritenuto che tali informazioni fossero necessarie per decidere se la denuncia fosse fondata in fatto e in diritto. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alla sua richiesta di informazioni.

12. Il 22 gennaio 2008 il denunciante ha scritto alla Commissione per chiedere informazioni sulla sua denuncia. Il 22 febbraio 2008, rendendosi conto di non aver ricevuto la risposta del 22 giugno 2007, la Commissione ha inviato un'altra copia della lettera al nuovo indirizzo di posta elettronica del denunciante. Lo stesso giorno il denunciante ha risposto alla Commissione. Si è scusato per la sua risposta tardiva, affermando di essersi trasferito al di fuori dell'UE. Ha anche spiegato che non era chiaro se suo figlio possedeva ancora la cittadinanza di Z, ma che il bambino aveva acquisito la cittadinanza X per nascita.

13. La Commissione ha osservato che, nel corso della sua indagine generale sull'attuazione da parte degli Stati membri della sentenza della Corte di giustizia europea nel caso *Garcia Avello* [3], la Commissione è venuta a conoscenza di una circolare emessa dal ministero dell'Interno del paese X nel 2008. Tutte le autorità sono state istruite di osservare la sentenza di cui sopra. Sono state fornite istruzioni dettagliate su come farlo. Di conseguenza, nei casi in cui un minore possiede la doppia cittadinanza ed è stato assegnato un cognome conformemente alla legislazione di un altro paese, le autorità di X sono state istruite a modificare la loro prassi che, fino ad allora, aveva previsto la correzione automatica del cognome.

14. La Commissione ha spiegato che il denunciante ha presentato nuovamente la sua denuncia il 19 febbraio e il 30 aprile 2009 e che i suoi servizi hanno risposto il 29 maggio 2009. Nella sua lettera, la Commissione ha informato il denunciante che la circolare di X, di cui sopra, era la prova che le autorità responsabili erano state istruite a conformarsi alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. Per questo motivo, la Commissione non ha ritenuto necessario intraprendere ulteriori azioni. La Commissione ha osservato che era nell'interesse del denunciante avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale. Inoltre, alla luce dei recenti sviluppi di cui sopra, sembrava probabile che le autorità di X fossero in grado di porre rimedio al suo caso particolare.

15. La Commissione ha concluso che, nella sua prima risposta al denunciante, gli aveva chiesto ulteriori informazioni essenziali che non le erano state ricevute. La Commissione ha sottolineato che, per decidere se la corrispondenza debba essere registrata come denuncia, essa deve fornire un quadro chiaro dei fatti del caso di specie.

16. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non aveva fornito motivi validi per non aver registrato la sua denuncia e per aver svolto un'indagine. Egli ha



riconosciuto di non aver risposto immediatamente alla lettera della Commissione del 22 giugno 2007, ma ha dichiarato di averlo fatto dopo esserne stato informato, ma non è pervenuta alcuna reazione da parte della Commissione.

Valutazione del Mediatore

17. Uno dei compiti fondamentali della Commissione nel suo ruolo di "custode del trattato" ai sensi dell'articolo 211 CE, consiste nel garantire la corretta applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Nell'assolvimento del suo dovere, la Commissione indaga su eventuali violazioni del diritto comunitario che le vengono a conoscenza, in gran parte a seguito delle denunce dei cittadini.

18. Se la Commissione ritiene che uno Stato membro sia venuto meno ai suoi obblighi, l'art. 226 CE le conferisce il potere di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti dello Stato membro interessato e, se del caso, di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

19. Le gravi implicazioni di questa linea di condotta implicano che essa debba essere attuata, nel rigoroso rispetto delle norme sostanziali e procedurali applicabili, in modo che i diritti di tutte le parti siano tutelati.

20. Per quanto riguarda le norme procedurali che la Commissione deve seguire nel trattamento delle denunce dei cittadini, il Mediatore osserva che i criteri pertinenti sono stati stabiliti in un documento intitolato "Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario" [4] ("la comunicazione"), e nell'allegato allegato al suo modulo standard di denuncia [5] .

21. Il punto 3 della comunicazione di cui sopra stabilisce che qualsiasi corrispondenza che possa essere oggetto di indagine come denuncia deve essere registrata nel registro centrale delle denunce conservate dal Segretario generale della Commissione. La registrazione di una lettera come denuncia garantisce che la successiva indagine sia effettuata con una serie di garanzie procedurali a beneficio del denunciante, stabilite sia nella comunicazione che nell'allegato allegato al suo modulo standard di denuncia [6] .

22. Ai sensi del punto 3 della comunicazione, l' unica circostanza in cui la corrispondenza non sarà registrata come reclamo è l'applicazione di una delle eccezioni di cui al punto 3 della comunicazione. Tali eccezioni includono quanto segue: corrispondenza anonima; corrispondenza che non mostra un indirizzo; la corrispondenza che non designa lo Stato membro al quale deve essere attribuita la misura; la corrispondenza che non espone un reclamo rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario; corrispondenza che denuncia gli atti o le omissioni di una persona o di un ente privato (a meno che la misura o la denuncia non riveli il coinvolgimento delle autorità pubbliche o sostenga la loro mancata azione in risposta a tali atti o omissioni) [7] .

23. Tuttavia, come stabilito al punto 4 della comunicazione, se una lettera non è considerata una denuncia, la Commissione deve informarne l'autore, indicando una o più delle ragioni di cui



al punto 3.

24. Alla luce di quanto precede, il Mediatore osserva che il denunciante ha presentato sostanzialmente la stessa corrispondenza alla Commissione in due occasioni: in primo luogo, nel maggio 2007, e di nuovo nel febbraio 2009. Sebbene in ogni occasione sia stata presentata la stessa censura, la reazione della Commissione è diversa.

25. Rispondendo alla corrispondenza del denunciante del 15 maggio 2007, la Commissione non ha proceduto alla registrazione come denuncia, ma ha chiesto se il figlio del denunciante fosse cittadino di uno Stato membro dell'UE. Tale richiesta appare ragionevole in quanto le informazioni richieste non sono state divulgate nella denuncia iniziale ed era necessaria per valutare se i fatti della causa costituissero un reclamo rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, meritando così la registrazione come denuncia [8] .

25. Tuttavia, è pacifico che, il 22 febbraio 2008, il denunciante ha risposto alla richiesta della Commissione, spiegando che suo figlio aveva acquisito la cittadinanza X per nascita ed era, quindi, un cittadino dell'Unione.

26. Sulla base di tali informazioni supplementari, la Commissione avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la denuncia sembrava soddisfare tutte le condizioni di cui al punto 3 della comunicazione e che pertanto la corrispondenza del denunciante del 15 maggio 2007 avrebbe dovuto essere registrata come denuncia. Inoltre, se la Commissione ha ritenuto diversamente, avrebbe dovuto informare il denunciante che la sua corrispondenza non sarebbe stata registrata come denuncia e dei motivi della mancata registrazione. La Commissione non lo ha fatto. Il Mediatore ritiene pertanto che nel caso di specie vi fossero prove *prima facie* di cattiva amministrazione.

27. Il Mediatore osserva tuttavia che, quando il denunciante ha presentato nuovamente la sua denuncia alla Commissione il 19 febbraio e il 30 aprile 2009, la Commissione ha corretto il trattamento della denuncia. Il Mediatore comprende che, il 29 maggio 2009, quando la Commissione ha risposto alla denuncia rinnovata, ha spiegato di non aver registrato la denuncia rinnovata in quanto riteneva che, a seguito della pertinente sentenza della Corte di giustizia, le autorità italiane avessero corretto il loro comportamento in merito a reclami analoghi. La Commissione ha informato dettagliatamente il denunciante in merito alle misure che le autorità di X avevano già adottato per correggere il problema.

28. La Commissione ha fornito validi motivi per non aver registrato la denuncia e per non aver avviato un procedimento di infrazione nei confronti di X.

29. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

B. Richiedere alla Commissione di registrare la denuncia del denunciante



Argomenti presentati al Mediatore

30. Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe registrare la sua denuncia, che ha presentato nuovamente nel 2009, e avviare un'indagine in merito.

31. La Commissione sostiene che i suoi servizi hanno svolto un'indagine sulla situazione esistente in X e ha concluso che, a seguito dell'entrata in vigore della circolare emessa dal ministero dell'Interno X nel 2008, l'ordinamento giuridico di X fornisce ora un rimedio al problema del denunciante. Secondo la Commissione, sarebbe più opportuno che il denunciante si rivolga all'autorità locale responsabile. La Commissione ha dichiarato che non vi era motivo di ritenere che le autorità di X avrebbero respinto la richiesta del denunciante ora che la nuova legislazione è entrata in vigore.

32. La Commissione ha inoltre espresso la propria disponibilità a proseguire la questione con le autorità nazionali competenti se il denunciante ha accettato di rivelare la sua identità. La Commissione ha riconosciuto che, in realtà, il denunciante era chiaramente d'accordo su questo punto quando ha presentato la sua seconda denuncia.

33. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la sua denuncia riguardava una chiara violazione del diritto comunitario da parte delle autorità di X. Ha pertanto insistito sul fatto che la Commissione, nel suo ruolo di custode del trattato, doveva registrare la sua denuncia. Egli ritiene che allo Stato membro interessato mancasse la volontà politica di rimediare alla questione e che solo la Commissione potesse obbligarlo a farlo. Il denunciante ha pertanto ribadito la sua richiesta di registrazione e di indagine della sua denuncia.

Valutazione del Mediatore

34. Alla luce delle sue conclusioni di cui ai precedenti punti 27 e 28, il Mediatore ritiene che la richiesta del denunciante non possa essere sostenuta.

35. Il Mediatore osserva tuttavia che, nella sua lettera al denunciante del 29 maggio 2009, la Commissione ha espresso la propria disponibilità a "*perseguire il caso particolare [del denunciante] presso le autorità [...] [di X]*". Il Mediatore ritiene pertanto che, per quanto riguarda il caso specifico del denunciante, la Commissione si sia preoccupata della corretta attuazione delle misure legislative di X di cui sopra. Il Mediatore ritiene opportuno notare che la denuncia rinnovata del denunciante è stata presentata alla Commissione dopo l'introduzione delle misure pertinenti da parte delle autorità di X.

36. Poiché la Commissione ha riconosciuto nel suo parere che, nella sua denuncia presentata il 19 febbraio e il 30 aprile 2009, il denunciante ha accettato di rivelare la sua identità, il Mediatore confida che la Commissione agirà prontamente per contattare le autorità di X al fine di cercare una soluzione al problema del denunciante. Se la Commissione non agisce come previsto e il problema di suo figlio non è adeguatamente risolto, il denunciante può prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.



37. Alla luce di quanto precede, il Mediatore farà un'ulteriore osservazione in appresso.

C. Conclusione

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

In considerazione dell'azione correttiva della Commissione, il Mediatore non ritiene necessario proseguire ulteriori indagini in merito al caso in questione.

Il denunciante e il presidente della Commissione saranno informati di tale decisione.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Poiché la Commissione ha riconosciuto nel suo parere che, nella sua denuncia presentata il 19 febbraio e il 30 aprile 2009, il denunciante ha accettato di rivelare la sua identità, il Mediatore confida che la Commissione agirà prontamente per contattare le autorità di X al fine di cercare una soluzione al problema del denunciante. Se la Commissione non agisce come previsto e il problema di suo figlio non è adeguatamente risolto, il denunciante può prendere in considerazione la possibilità di presentare una nuova denuncia al Mediatore.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo l'11 novembre 2009

[1] Causa C-353/06 *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul*, Racc. 2008, pag. I-07639.

[2] Causa C-148/02 *Carlos Garcia Avello/Stato belga*, Racc. 2003, pag. I-11613.

[3] Cfr. supra nota 2.

[4] Com(2002) 141 def. del 20 marzo 2002, 2002 GU C 244/5.

[5] Inosservanza del diritto comunitario da parte di uno Stato membro: modulo standard per i reclami da presentare alla Commissione europea; GU C 119 del 30.4.1999, pag. 5.

[6] Tali garanzie comprendono quanto segue:



* Il Segretariato generale della Commissione rilascia una prima conferma di tutta la corrispondenza entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento.

* La corrispondenza registrata come reclamo è nuovamente riconosciuta dal Segretariato generale entro un mese dalla data di invio della conferma iniziale. Tale conferma indica il numero del caso della denuncia.

* I servizi della Commissione contatteranno i denunciati e li informeranno per iscritto, dopo ogni decisione della Commissione, delle misure adottate in risposta alla loro denuncia.

* I servizi della Commissione esamineranno le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di chiudere il caso entro non più di un anno dalla data di registrazione della denuncia.

* Se i servizi della Commissione intendono proporre di non intraprendere ulteriori azioni in merito a una denuncia, la Commissione ne darà preavviso al denunciante in una lettera in cui espone i motivi per i quali propone di chiudere il caso e invita il denunciante a presentare osservazioni entro un termine di quattro settimane.

[7] Allegato alla comunicazione della Commissione, punto 3 ("Registrazione delle denunce").

[8] Causa C-148/02 *Carlos Garcia Avello* pagg. 22-28.